

**ATTO DI CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI CHIETI
E IL COMUNE DI ORTONA PER LA REALIZZAZIONE
DI UNA COMUNITÀ EDUCATIVA PER MINORI.**

L'anno duemiladieci, il giorno _____ del mese di _____ sono
convenuti presso gli uffici dell'Amministrazione Provinciale in Via Discesa
delle Carceri:

- Dott. Ing. Carlo Cristini, nato a Guardiagrele il 27.07.1955, domicilia-
to per la carica in Chieti, via Discesa delle Carceri n. 1, il quale interviene
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Provincia di Chieti


- C.F. 8000013 069 2, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del
Settore M-E - Viabilità, Trasporti, Edilizia Provinciale, Protezione Civile,
Espropri;

- Dott. Arch. Antonio Giordano, nato a _____ il _____,
domiciliato per la carica in Ortona (CH), via Cavour, il quale interviene e-
sclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ortona,
Cod.Fisc. 0014962 069 2, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del
3° Settore - Assetto del Territorio;

PREMESSO:

- che la Giunta Regionale d'Abruzzo ha deciso di impiegare parte del-
le risorse stanziare dalla Delibera CIPE 35/05 per finanziare interventi in
campo sociale e socio-assistenziale e più precisamente per l'assistenza ed
il ricovero di minori, orfani, in condizioni disagiate;

- che l'Amministrazione Provinciale di Chieti, di concerto con
l'Amministrazione Comunale di Ortona, intende "Realizzare una struttura
Educativa per Minori nel comune di Ortona", in modo da realizzare una mo-



derna struttura per l'accoglienza dei minori;

- che il relativo progetto preliminare, redatto dall'ufficio tecnico della Provincia di Chieti, è stato approvato, con Delibera di Giunta Provinciale, in data 31.05.2006 n. 233;

- che il progetto definitivo, elaborato dagli archh. Fernando e Alessandra Mancinone di Lanciano, è stato approvato, con Delibera di Giunta Provinciale, in data 08.03.2007 n. 114;

- che la Provincia di Chieti ha richiesto al Comune di Ortona idonea area per la costruzione dell'immobile suddetto con vincolo di destinazione ad uso sociale e socio-assistenziale;

- che il Comune di Ortona ha messo a disposizione, in diritto di superficie per anni 99, parte della p.lla 4115 del foglio 47;

- che il Consiglio Provinciale di Chieti, con deliberazione n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, e il Consiglio Comunale di Ortona, con deliberazione n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, hanno approvato il seguente schema di convenzione.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Il Comune di Ortona concede in diritto di superficie area di terreno in località Cuculo, per la durata di anni 99 alla Provincia di Chieti, con vincolo di destinazione ad uso sociale e socio-assistenziale. Il terreno di che trattasi è porzione della p.lla 4115 del foglio 47 del Comune di Ortona ed evidenziato in rosso nella allegata planimetria riportata sotto la lettera "A".

ART. 2

La Provincia di Chieti, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della pre-



sente convenzione, assume a proprio carico gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria della porzione di terreno in diritto di superficie nonché tutte le spese per la costruzione del fabbricato e sue pertinenze così come da progetto esecutivo redatto dagli archh. Fernando e Alessandra Mancinone di Lanciano.

ART. 3

La Provincia di Chieti garantisce al Comune di Ortona la costruzione di un parcheggio pubblico adiacente alla Strada Comunale di collegamento S.P. 538 "Marrucina" – Villa Torre. La superficie a parcheggio insiste, nella maggior parte, sulla predetta p.lla 4115 e in minima parte sulla pertinenza stradale il tutto evidenziato in rosso nell'allegata planimetria che si allega sotto la lettera "A".

ART. 4


La Provincia di Chieti si obbliga, nel caso l'immobile da realizzare cessi di avere una finalità sociale e socio-assistenziale, a cedere l'immobile al Comune di Ortona anche prima della scadenza dei 99 anni del diritto di superficie dell'area in concessione.

ART. 5

Il comune di Ortona esonera la Provincia di Chieti dal pagamento del contributo di costruzione ai sensi dell'art. 17 comma 3 punto c) del D.P.R. 380/2001 e ai sensi dell'art. 3 comma 1 punto j) della L.R. 89/98 in quanto trattasi di opera pubblica realizzato da Ente istituzionalmente competente.

ART. 6

L'immobile da realizzare, con destinazione d'uso sociale e socio-assistenziale costituisce standard urbanistico ai sensi del D.M. 1444/68.



ART. 7

La Provincia di Chieti, si riserva ogni decisione in ordine alla gestione e all'amministrazione della struttura, a seguito della realizzazione della struttura stessa e della approvazione di apposito piano economico-finanziario, compatibile con le risorse a disposizione della Provincia.

La Provincia potrà avvalersi della collaborazione del Comune di Ortona, delle associazioni, delle cooperative, ecc. che operano nel settore sociale e socio-assistenziali.

ART. 8

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione, nonché la sua registrazione, sono a carico dell'Amministrazione Provinciale trattandosi di cessione a titolo gratuito la quale intende avvalersi delle agevolazioni fiscali previste in materia.

ART. 9


Per qualsiasi controversia dipendente dall'applicazione della presente convenzione resta esclusivamente stabilita la competenza del Foro di Chieti.

per la Provincia di Chieti

Dott. Ing. Carlo Cristini

per il Comune di Ortona

Dott. Arch. Antonio Giordano



LETTERA "A"

Foglio 47 - Particella.4115

AREA IN DIRITTO DI
SUPERFICIE ALLA
PROVINCIA DI CHIETI

FABBRICATO DEL
COMUNE DI ORTONA

